



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Copia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 14 Del 27/03/2017

Oggetto :

TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette**, del mese di **marzo**, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
PERENCHIO ALESSANDRO ANDREA - Sindaco	Sì
FERRERO IRENE ORSOLA - Assessore	Sì
MACCIONI ANDREA LUIGI - Consigliere Comunale	Sì
PAONESSA ROBERTO - Consigliere Comunale	Sì
ALMA MARIO ALESSANDRO - Consigliere Comunale	Sì
COBETTO GIANFRANCO - Assessore	Sì
BARTOLINI CHIARA - Assessore	Sì
CECCARELLO ANDREA - Consigliere Comunale	Sì
ANSELMO MAURO - Consigliere Comunale	Sì
ANDRIOLO GIUSEPPE - Consigliere Comunale	Sì
ADDA MATTEO - Consigliere Comunale	Sì
BOLZANELLO ANNALISA - Consigliere Comunale	Sì
DI NUNNO MARIANO - Consigliere Comunale	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **COBETTO GIANFRANCO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dalla Giunta Comunale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i."
- Il Presidente del Consiglio, sig. Gianfranco Cobetto, passa la parola all'Assessore al Bilancio, sig.ra Chiara Bartolini, la quale illustra la presente proposta;
- Ritenuto di procedere all'approvazione della stessa;
- Con votazione, resa in forma palese:

Presenti: 13 Astenuti: /

Votanti: 13

Voti favorevoli: 9 Voti contrari: 4 (I Consiglieri di Minoranza Giuseppe Andriolo, Matteo Adda, Annalisa Bolzanello e Mariano Di Nunno)

DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "**TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.**" munita dei prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..

Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione resa in forma palese

Presenti: 13 Astenuti: /

Votanti: 13

Voti favorevoli: 9 Voti contrari: 4 (I Consiglieri di Minoranza Giuseppe Andriolo, Matteo Adda, Annalisa Bolzanello e Mariano Di Nunno)

delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

IL PROPONENTE: LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il comma 639 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 che dispone l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – IUC – la quale si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi indivisibili, a carico del possesso che utilizza l'immobile;
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

RICHIAMATI il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTI gli art. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68 con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

VISTO l'art. 1, comma 42, della L. 232/2016 il quale conferma anche per l'anno 2017:

- il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
- il livello massimo di imposizione della TASI, già previsto per l'anno 2014 nella misura del 2,5 per mille;
- la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, garantendo specifiche condizioni di legge;

VISTI i commi di seguito richiamati dell'articolo 1 della Legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 che così dispongono:

- il comma 14 apporta le seguenti modificazioni all'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:
 - al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile sono sostituite dalle seguenti: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9"
 - il comma 669 è sostituito dal seguente: Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
 - al comma 678 sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";
 - al comma 681 sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
 - al comma 688, le parole: "21 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "termine perentorio del 14 ottobre".

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9;

VISTO inoltre il comma 675 della Legge 147/2013 che stabilisce che la base imponibile TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e modificato con la legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015, che fra l'altro introduce la riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9.

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 13.03.2017 è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017/2019, al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 13.03.2017 per mezzo della quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2017/2019, la cui approvazione da parte del Consiglio Comunale sarà oggetto di deliberazione iscritta fra i seguenti punti all'ordine del giorno odierno;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale, assunta in data odierna, relativa alla conferma per l'anno 2017 delle aliquote e detrazioni dell'IMU, già fissate per l'anno 2016, nelle seguenti misure:

ALIQUOTE:

- Aumento di 0,10 punti percentuali dell'aliquota base del 0,76 per cento prevista per le unità immobiliari (diverse dall'abitazione principale e pertinenze), per i terreni e le aree edificabili: aliquota definitiva 0,86 per cento;
- Aumento di 0,05 punti percentuali dell'aliquota base agevolata del 0,40 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze: aliquota definitiva 0,45 per cento;
- Aumento di 0,10 punti percentuali dell'aliquota base del 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D: aliquota definitiva 0,86 per cento di cui 0,76 per cento la quota riservata allo stato e 0,10 per cento la quota di competenza comunale;

DETRAZIONI:

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo censita in categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale del Comune di Pavone Canavese con propria deliberazione n. 14 del 05/04/2016 aveva confermato le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2016, nella misura seguente:

TIPOLOGIA	RENDITA CATASTALE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
-----------	----------------------	----------	------------

<p>Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2,C/6,C/7) rientranti nelle seguenti tipologie:</p>	<p>Fino a 300,00 Euro</p>	<p>2,7 per mille</p>	<p>Euro 150,00</p>
<ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; 	<p>Superiore a 300,00 e fino a 400,00 Euro</p>	<p>2,7 per mille</p>	<p>Euro 120,00</p>
<ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata; 	<p>Superiore a 400,00 e fino a 600,00 Euro</p>	<p>2,7 per mille</p>	<p>Euro 100,00</p>
<ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figli e viceversa) che la utilizzino come abitazione principale, stabilendo che tale agevolazione potrà essere goduta su una sola unità immobiliare a condizione che il comodatario (colui a cui è concesso l'utilizzo dell'immobile) appartenga ad un nucleo familiare titolare di attestazione ISEE non superiore ai € 10.000,00; 	<p>Superiore a 600,00 e fino a 700,00 Euro</p>	<p>2,7 per mille</p>	<p>Euro 20,00</p>
<ul style="list-style-type: none"> - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 	<p>Superiore a 700,00 Euro</p>	<p>2,7 per mille</p>	<p>Euro 0</p>
<p>Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2,C/6,C/7) rientranti nelle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa 			

<p>non risulti locata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata; - unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figli e viceversa) che la utilizzino come abitazione principale, stabilendo che tale agevolazione potrà essere goduta su una sola unità immobiliare a condizione che il comodatario (colui a cui è concesso l'utilizzo dell'immobile) appartenga ad un nucleo familiare titolare di attestazione ISEE non superiore ai € 10.000,00; - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 		2,3 per mille	Euro 0
---	--	---------------	--------

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	Quota possessore	Quota occupante
Altri immobili	0,50 per mille	80%	20%
Aree edificabili	0,50 per mille	80%	20%

RILEVATO che in base all'art. 11 del regolamento per l'applicazione della TASI, il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Missioni	Programma	Importo previsto 2017 (€)
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Gestione beni demaniali e patrimoniali	95.100,00
	Ufficio Tecnico	104.993,00
Ordine Pubblico e Sicurezza	Polizia Locale e Amministrat.	35.260,00

Tutela e valorizz. Dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi nel settore sociale	21.800,00
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture Stradale	244.240,00
Soccorso Civile	Sistema di Protezione Civile	4.430,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per infanzia e minori	10.200,00
	Interventi per disabili	2.530,00
	Interventi per anziani	12.700,00
	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	2.610,00
	Interventi per famiglie	120.500,00
	Servizio necroscopico e cimiteriale	- 4.820,00
TOTALE GENERALE SERVIZI INDIVISIBILI		649.543,00

DATO ATTO che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e assimilate e relative pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- a decorrere dal 01/01/2014 non è più dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 D.L. 201/2011;
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 del vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (80%);

TENUTO CONTO che le aliquote e le detrazioni anzidette, approvate dal Consiglio Comunale del Comune di Pavone Canavese con propria deliberazione n. 14 del 05.04.2016, rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147 come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014 deliberata	Aliquota IMU 2014 deliberata	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013	Ulteriore limite	Aliquota massima totale applicabile
Abitazioni principali, assimilate e pertinenze cat. A/1-A/8-A/9	2,3	4,5	6,8	6	0,8	6,8

- l'incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, proporre all'organo consiliare di confermare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni già applicate nell'anno 2016, fissandole, pertanto, nella misura seguente:

TIPOLOGIA	RENDITA CATASTALE	ALIQUTA	DETRAZIONE
Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2,C/6,C/7) rientranti nelle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata; - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 		2,3 per mille	Euro 0

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;			
TIPOLOGIA	ALIQUOTA	Quota possessore	Quota occupante
Altri immobili	0,50 per mille	80%	20%
Aree edificabili	0,50 per mille	80%	20%

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 più il Fondo Tasi a carico dello Stato ammonta ad € 362.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 55,73%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI + Fondo TASI a carico dello Stato (A)	€ 362.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 649.543,00
Differenza (B-A)	€ 287.543,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	55,73%

VISTO l'art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 19 del 27.02.2017, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2017 al 31.03.2017;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di confermare per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) già applicate nell’anno 2016 e fissate nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA		RENDITA CATASTALE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2,C/6,C/7) rientranti nelle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata; - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 			2,3 per mille	Euro 0
TIPOLOGIA	ALIQUOTA		Quota possessore	Quota occupante
Altri immobili	0,50 per mille		80%	20%
Aree edificabili	0,50 per mille		80%	20%

- 3) di inviare ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) di pubblicare le aliquote e detrazioni adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Ai sensi e per gli effetti degli art.49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i seguenti PARERI:

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio

f.to Marilena Ponte

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

f.to Marilena Ponte

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Arch. Gianfranco COBETTO

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/04/2017

Ai sensi dell'art.124 del D.lgs 267/2000.

Pavone Canavese, lì 05/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Maura Raise

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile della Segreteria
Maura RAISE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pavone Canavese, lì 05/04/2017

Il Responsabile della Segreteria
Maura RAISE